



periodico bimestrale  
dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e  
degli Esperti Contabili  
di Siracusa  
Spedizione in  
Abb. postale 70%  
Filiale di Siracusa  
Anno XV - N. 4  
(n. 89 dalla fondazione)  
Luglio - Agosto 2011

## sommario

- 3 Ricordo di Giovanni Fazio  
di Giovanni Stella
- 4 Intervista al Direttore  
Provinciale dell'Agenzia  
delle Entrate di Siracusa  
di Daniela Di Pietro
- 7 Erogazione del credito  
nella provincia aretusea:  
la Banca di Siracusa  
di Alessandro Ricupero
- 9 Qualcuno deve pagare  
di Salvatore Spadaro
- 11 Agevolazioni alle imprese  
di Salvatore Amore
- 13 Disciplina CFC  
di Giovanni Musso
- 15 Ultime novità del  
processo tributario  
di Massimo Conigliaro
- 19 Giurisprudenza tributaria
- 23 Biblioteca

## Era meglio l'elenco clienti e fornitori!

di Massimo Conigliaro

Tutto avremmo pensato, tranne che saremmo arrivati a rimpiangere il vecchio elenco clienti e fornitori!

Tra i nuovi adempimenti di cui sono gravati i contribuenti titolari di partita iva è stata recentemente introdotta la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini dello "Spesometro", superiori a regime alla soglia di 3000/3600 euro.

L'anomalia di tale adempimento – di cui non sentivamo certo la mancanza – è la previsione della trasmissione di dati in buona parte già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria; è chiara la funzione di deterrenza della norma, ma temiamo si sia oltrepassato il limite.

Basti pensare che l'art. 21, comma 1-bis D.L. 78/2010, così come modificato dalla Manovra Correttiva 2011, prevede l'esclusione dalla comunicazione soltanto qualora il pagamento dell'operazione sia stato effettuato "con carte di credito, debito o prepagate", non prevedendo analoga esclusione per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico o assegno. Tale "amnesia" normativa comporta, per esempio, che

nel caso di emissione di fattura sopra soglia per un contratto di locazione, l'operazione risulterà comunicata tre volte (!) all'Agenzia delle Entrate: al momento della registrazione del contratto di locazione, al momento del pagamento "tracciato" a mezzo bonifico o assegno ed infine al momento della comunicazione dei dati ai fini dello Spesometro.

Se a ciò aggiungiamo che si tratta di operazione registrata in contabilità, si può ben comprendere in quale ridondanza di adempimenti si incorra.

Al di là di rinvii e proroghe, occorre una ragionevole riformulazione della norma che escluda le comunicazioni per le operazioni già tracciate ovvero **chiedere direttamente l'eliminazione di un adempimento** che si risolverà soltanto in un gravoso onere per i professionisti (probabilmente non pagato né apprezzato dal cliente) e nella trasmissione di una tale mole di dati all'Agenzia delle Entrate da risultare probabilmente assai difficile da gestire.

La lotta all'evasione è sacrosanta, ma bisogna farla in modo ragionevole e senza vessare nessuno. Soprattutto gli onesti, che sono la gran parte.

## Revisori negli Enti Locali

L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa ha plaudito all'iniziativa del consiglio comunale aretuseo che, attraverso le dichiarazioni del presidente, Edy Bandiera, ha sposato il criterio di equità e trasparenza nella designazione dei componenti del collegio dei revisori del Comune ed in particolare il ricorso allo strumento del sorteggio per assicurare l'indipendenza dei professionisti che andrebbero poi a ricoprire un incarico così delicato e determinante per il funzionamento dell'ente locale.

“L'iniziativa del consiglio comunale di Siracusa corre nella stessa direzione auspicata dai nostri organi di rappresentanza sia a livello centrale che periferico – ha dichiarato il presidente Gaetano Ambrogio – come attestano le azioni sin qui condotte dal consiglio nazionale e dal consiglio locale dell'Ordine in merito alla formazione specifica dei revisori e alla loro autonomia”.

Il Presidente si riferisce in particolare al corso di formazione organizzato lo scorso anno dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa e rivolto all'aggiornamento e all'approfondimento delle conoscenze utili agli iscritti che intendono svolgere l'attività di revisore in un ente locale. Qualificare i professionisti significa metterli nelle condizioni di incidere non soltanto sulla vigilanza del rispetto dei vincoli giuridici e contabili, ma anche sulla verifica degli obiettivi dichiarati dagli amministratori negli atti di programmazione ed indirizzo. Iniziativa sfociata nell'istituzione di un osservatorio per il monitoraggio dei bilanci degli enti locali.

## Conclusa la prima mediazione civile nella sede dell'Ordine

L'evento è stato salutato con soddisfazione dagli stessi “contendenti” che nel giro di un'ora hanno così risolto un contenzioso in materia di locazione: la prima mediazione condotta negli uffici dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa si è conclusa positivamente. A darne notizia il presidente dell'Ordine, Gaetano Ambrogio ed il vice, Alfio Pulvirenti, componente della Fondazione ADR che si occupa dell'istituto della mediazione in seno al consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L'incontro tra le parti è stato condotto da due commercialisti esperti in mediazione civile di fama nazionale: Felice Ruschetta, peraltro Presidente della Fondazione ADR Commercialisti, e Marcella Caradonna. Grazie alla loro professionalità ed esperienza la controversia è stata risolta positivamente evitando il ricorso alla giustizia ordinaria il cui esito si sarebbe definito in tempi non inferiori ai dieci anni considerati i tre gradi di giudizio.

Ambrogio e Pulvirenti hanno espresso soddisfazione per il primo traguardo raggiunto. Anche Salvatore Geraci, referente per la mediazione dell'Ordine si è associato alle espressioni di elogio per l'esito della prima mediazione, auspicando il ricorso sempre più massiccio alla mediazione per la risoluzione dei conflitti.

### il dottore commercialista PROFESSIONE E CULTURA

Bimestrale dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di Siracusa

**Direttore**  
Gaetano Ambrogio

**Direttore Responsabile**  
Massimo Conigliaro

**Editore**  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Siracusa

### Consiglio dell'Ordine di Siracusa

**Presidente**  
Gaetano Ambrogio

**Vice Presidente**  
Alfio Pulvirenti

**Segretario**  
Dino Faranda

**Tesoriere**  
Antonino Trommino

**Consiglieri**  
Rosario Bongiovanni  
Giuseppe Cirasa  
Massimo Conigliaro  
Salvatore De Benedictis  
Salvatore Geraci  
Salvatore Spadaro  
Roberto Zappalà

**Redazione e Amministrazione**  
Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Siracusa  
Viale S. Panagia, 141/E - 96100 SIRACUSA  
Tel. 0931 64354 - Fax 0931 1846404  
www.odcecsiracusa.it  
mail: segreteria@odcecsiracusa.it

**Composizione e Stampa**  
Marchese Arti Grafiche - Via Maestranza, 50  
Tel. 0931. 61603 - 96100 SIRACUSA  
Reg. Trib. di Siracusa n. 2/97 del 12/2/1997  
Riproduzione Riservata - Diffusione gratuita

Gli articoli esprimono esclusivamente  
il pensiero personale degli autori  
e non impegnano in alcun modo il giornale  
Numero chiuso in tipografia il 10/12/2011  
Tiratura: 1500 copie

# Ricordo di Giovanni Fazio

---

di Giovanni Stella

---

Eravamo oltre che colleghi anche coetanei. Era nato diciotto giorni prima di me.

Apparteneva, come quelli della nostra generazione, ai pionieri, almeno nella provincia aretusea, della professione; e iniziandola, nel rispondere “il dottore commercialista” a chi ci chiedeva che lavoro facessimo, spesso ci sentivamo replicare “in che cosa commercia?”.

All'epoca – erano gli inizi degli anni Settanta – si cominciava col registrare manualmente le fatture nei registri cartacei della Buffetti, si facevano le somme con le rumorose calcolatrici Olivetti Divisumma prima Logos poi, il libro giornale si teneva con le schede e la carta carbone, le dichiarazioni periodiche Iva e annuali dei redditi si compilavano a mano e si copiavano in carta carbonata. Comparivano i primi centri di elaborazioni con le voluminose e rumorose macchine a schede perforate ...

Ora ricordare è come rivedere con la mente i lampioni a gas, le prime automobili, la locomotiva a vapore, l'arrivo della TV, il calamaio con l'inchiostro dove si intingeva il pennino ...

Il mondo cammina sì, ma forse troppo velocemente.

Giovanni Fazio, come noi coetanei, ha vissuto sulla sua pelle, sulla sua intelligenza, sulla sua vita, quel che si è soliti chiamare “progresso” e che spesso subiamo come la soperchieria di un potente.

Ma eravamo e siamo sempre gli stessi come uomini, nei rapporti fra noi.

Allora il senso dell'amicizia, della colleganza, della “famiglia professionale” era avvertito con una carica e un entusiasmo che ogni incontro era spassionato e suggellato da due abbracci forti, calorosi, sinceri. Forse è ancora oggi così, almeno lo spero, anche se non ne sono troppo sicuro.

Lui era schivo, appartato, non invadente, eppure al momento di incontrare l'amico e collega era sempre affettuoso.

La famiglia dell'Ordine di Siracusa si infoltisce vieppiù di nuovi iscritti, di nuove leve, di nuove speranze a servizio della società.

Man mano, di quando in quando, le cancellazioni volontarie e le decisioni delle regole inflessibili della natura, talora, come ora, prematuramente, servono a sfoltire l'Albo.

Così è la vita. Così la morte.

Ciao Giovanni.

**COLLABORATE AL GIORNALE!**

**Notizie, articoli, sentenze di interesse generale  
sono graditi e possono essere inviati a  
[segreteria@odcecsiracusa.it](mailto:segreteria@odcecsiracusa.it)**

# Intervista al Direttore Provinciale della Agenzia delle Entrate di Siracusa

---

di Daniela Di Pietro

---

Gianfranco Antico è il Dirigente che guida la Direzione Provinciale di Siracusa sin dalla sua istituzione. Ha Iniziato la carriera nel 1990 in Liguria, a Chiavari. Poi è stato direttore delle II.DD. di Augusta, quindi Capo Area Controllo di Palermo 1. Ha diretto l'ufficio locale di Augusta prima e Siracusa dopo. È anche autore di libri editi da varie case editrici (il Sole 24 Ore, Buffetti, Giuffrè, etc), apprezzato pubblicista e docente per la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze.

## **Direttore, può parlarci della sua esperienza alla guida della DP di Siracusa?**

*La DP di SR è "partita" il 20 dicembre del 2010. E' la nuova organizzazione che si è data l'Amministrazione finanziaria su tutto il territorio nazionale. A Siracusa, la DP è organizzata in 4 uffici territoriali (Siracusa, Augusta, Lentini e Noto) che forniscono, sostanzialmente, servizi ai contribuenti, e in un Ufficio controlli, che ha sotto di sé l'area Accertamento e l'area Legale. In pratica, dal 20 dicembre 2010, tutte le attività di accertamento, controllo e contenzioso, sono accentrate nel capoluogo di provincia. Questo anche per dare una certa uniformità nei comportamenti. Siracusa diventa la cabina di regia per tutta la provincia.*

## **Questa modifica ha comportato maggiore lavoro, maggiore necessità di organizzazione?**

*Diciamo che è stato necessario apportare una rimodulazione delle attività, del personale. Sono comunque state operate tutte le attività necessarie per far partire in maniera perfetta la DP.*

## **Quanto è importante la formazione del suo personale?**

*Essenziale. In una materia come la nostra che cambia rapidamente, ogni giorno, la formazione diventa uno strumento fondamentale. Da questo punto di vista, l'Amministrazione punta molto sulla formazione dei propri funzionari, ma anche del management. Tutti noi siamo coinvolti in iniziative formative (corsi) sulle attività di direzione, organizzazione, sulla gestione del personale e su tutta la gestione della struttura.*

## **Cosa significa lavorare in "team"?**

*Tutta la struttura viene gestita in "team". L'ufficio controllo, che si distingue, come abbiamo detto, in area accertamento e area legale, lavora in diversi team che gestiscono le varie linee di produzione. Lavorare in Team significa gestire il personale in maniera tale che possa lavorare in collaborazione con i singoli colleghi. Lavorare in team non è facile. E' il capoteam che ha il compito di coordinare, di incentivare, di stimolare il personale. Questo significa anche un travaso di formazione, di esperienze, di professionalità. Nell'area accertamento abbiamo 3 team e un team delocalizzato a Noto e nell'area legale abbiamo 3 team di cui 1 sempre su Noto.*

## **Quanto pensa che sia importante la collaborazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per migliorare i vostri servizi ai contribuenti italiani?**

*Fondamentale. A Siracusa, ritengo, che ci sia un ottimo rapporto con l'ODCEC. Fondamentale perché giochiamo la stessa partita su sponde diverse. In questa provincia, abbiamo stipulato diversi protocolli di intesa, ancor prima che partisse CIVIS a livello nazionale. Abbiamo stipulato*

*un accordo per la lavorazione delle cartelle, del 36-ter, del 36-bis. Accordo che ha dato buoni frutti. Siamo riusciti a decongestionare gli sportelli. Il nostro obiettivo è quello di non fare venire il contribuente presso i nostri uffici. Non perché non li vogliamo vedere (ride...), ma perché telematicamente è possibile snellire tutte le procedure e consentire al contribuente di usufruire dei nostri servizi senza muoversi da casa.*

*I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili sono l'anello di congiunzione con i contribuenti. Da questo punto di vista la collaborazione la ritengo essenziale. Poi ci possono essere interpretazioni differenti su determinate cose, però se questo rimane nella correttezza ritengo che sia una cosa normale. Noi non pensiamo che l'evasione possiamo combatterla da soli. Si combatte a 360 gradi. E' un problema molto ampio, culturale. Il rispetto delle norme fiscali va insegnato a scuola. Cosa che noi già facciamo con le attività di FISCO e SCUOLA. La correttezza va insegnata a scuola, come una volta si insegnava l'educazione civica. Sapere che se si va al ristorante e il titolare non emette la ricevuta bisogna richiederla. E' un problema di cultura. Bisogna partire dalla base. E i risultati non possono essere immediati.*

**Io ho difficoltà a spiegare a mia figlia che si pagano i tributi perché poi si può usufruire di tanti servizi: trasporti, scuola, sicurezza, parchi...**

*Indubbiamente è così...*

**Però quando poi si ha difficoltà nel poter usufruire di tali servizi la cosa si complica...**

*Quello non dipende da noi. Noi abbiamo l'obbligo del recupero dei tributi. Quello è un problema di spesa pubblica. È diverso.*

**Come venire incontro ai contribuenti. Istruzioni per l'uso e consigli pratici per vivere meglio il fisco e, voglio esagerare, con serenità!**

*Con serenità! Noi ci proviamo. Innanzitutto per viverlo con serenità bisogna compiere il proprio dovere fiscale. Da parte nostra cerchiamo di offrire tutti i servizi che possano agevolare l'adempimento*

*dei contribuenti. È già difficile richiedere il pagamento delle tasse, come si suol dire, se poi noi gli complichiamo la vita, le cose peggiorano. Nel corso degli ultimi anni l'amministrazione finanziaria ha fatto dei passi da gigante perché i servizi telematici, che noi oggi offriamo, sono elevatissimi. Capisco che esiste una fascia di contribuenti che non può accedere, per motivi anagrafici o tecnici, a questi servizi, però c'è una grande massa che oggi ne riesce ad usufruire e ne usufruisce. Tenga conto che noi abbiamo un servizio di prenotazione appuntamenti, così detto CUP, con cui il contribuente può procedere alla prenotazione e viene servito entro 10 minuti dall'orario fissato dalla prenotazione stessa. Questo sicuramente agevola, e consente, al contribuente o al professionista, di organizzare il proprio tempo, la propria giornata lavorativa. I servizi ci sono. Noi trasmettiamo le dichiarazioni dei redditi. Noi fungiamo da soggetto che trasmette le dichiarazioni dei redditi di pensionati, lavoratori dipendenti, dichiarazioni semplici, con pochi redditi da dichiarare...*

**Funziona questo servizio? Io ho sempre letto che presso gli uffici è a disposizione un tutor che predispose e inoltra la dichiarazione per conto del contribuente, ma esiste davvero?**

*Esiste, esiste davvero. Funziona assolutamente. E ogni anno ne trasmettiamo sempre più. E' un problema di mentalità, di approccio. Magari il contribuente non vuole portare la dichiarazione dei redditi da noi perché pensa che poi scatti un accertamento ... non è così.*

**A volte il contribuente paga, si comporta bene e poi puntualmente gli arriva la segnalazione, l'accertamento di un tributo o una tassa pagati regolarmente. Se non ha conservato la ricevuta, però, sono guai. Ma perché succede?**

*Io riporto sempre un esempio. È quello delle grandi case automobilistiche. Tante volte i produttori di auto richiamano migliaia e migliaia di autovetture perché hanno problemi di produzione legati ai freni, al motore, all'impianto elettrico.*

*Non è pensabile che l'Agenzia delle Entrate non possa avere dei prodotti errati, sbagliati. Noi gestiamo grandissimi numeri. Nei grandissimi numeri l'errore ci sta. Il problema è quando si persevera nell'errore. Se si persevera allora diventa un nostro problema. Se invece capita sporadicamente, come capita quando si gestiscono grandi numeri... Molte volte è il "cervellone" che non accetta la virgola, un numero...*

**Ma dietro il cervellone non c'è un uomo? Se il cervellone emette un accertamento poi l'uomo non può verificare se è corretto prima che arrivi nelle case dei contribuenti?**

*L'uomo interviene dopo. È troppo tardi. In determinati casi riusciamo a fare un controllo preventivo, in altri casi non è possibile per la mole di numeri. Se pensiamo alle tasse auto, immaginiamo, la mole di numero di contribuenti che non versa spontaneamente come dovrebbe fare la tassa. È un numero elevatissimo. Parliamo di decine di migliaia di contribuenti che non versano e, naturalmente, l'errore ci può capitare. Il problema*

*non è l'errore, è la perseveranza. Se il contribuente si reca presso l'ufficio con la ricevuta di pagamento e noi insistiamo allora è grave, così sbagliamo è chiaro.*

**Si ha la sensazione che il contribuente che è bravo, è quello che poi è il più perseguitato dal fisco: leggende metropolitane?**

*Leggende. Le ripeto è una questione di gestione di grandi numeri. Se la casa automobilistica ritira le proprie auto nessuno dice niente. E le conseguenze sono più gravi. Noi se sbagliamo una tassa auto su 40.000 finiamo sui giornali. Anche lì è un problema di cultura. Si può sbagliare. Per carità! Come ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili può capitare di sbagliare una dichiarazione dei redditi. È la stessa cosa.*

**Certo si può sbagliare, per carità, sbagliare è umano.**

*Non credo che i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili redigano correttamente tutte le dichiarazioni dei redditi. Qualche volta sbagliano anche loro, può capitare.*



## L'OTTIMISMO PREVEDE UN DURO LAVORO.

ESSERE OTTIMISTI  
OGGI NON SIGNIFICA  
CREDERE SEMPLICEMENTE  
CHE SARÀ POSSIBILE  
USCIRE DALLA CRISI.  
SIGNIFICA PIUTTOSTO,  
TRASFORMARE QUESTA  
CRISI IN OPPORTUNITÀ  
DI CAMBIAMENTO:  
NON SOLO IN TERMINI  
DI RIFORME DEL  
SISTEMA, MA ANCHE  
DI RESPONSABILITÀ.  
CHI, COME NOI,  
NON REPUTA IL LAVORO  
COME UN DIRITTO  
ACQUISITO, SA CHE SOLO  
ATTRAVERSO L'IMPEGNO  
E I SACRIFICI POSSIAMO  
LASCICI LA CRISI  
ALLE SPALLE, SENZA FARLA  
RICADERE SU QUELLE  
DEI NOSTRI FIGLI.

WWW.CNDCEC.IT

  
CNDCEC  
**I COMMERCIALISTI**  
UTILI AL PAESE.

# L'erogazione del credito nella provincia aretusea: il ruolo della Banca di Siracusa

---

di **Alessandro Ricupero**

---

Basilea 3 non è poi così lontana. L'accordo per rafforzare il patrimonio delle banche ed evitare crisi globali future è previsto nel 2019, ma richiede il recepimento di alcune misure da adottare in breve. L'accordo prevede una ricomposizione dei requisiti patrimoniali verso gli strumenti di qualità più elevata. Aumento di capitale è la parola d'ordine. Basilea chiede un rafforzamento patrimoniale, con obiettivi di medio e lungo termine. L'obiettivo è andare avanti nell'ambito del piano di ristrutturazione del debito. Un quadro socio economico non facile nel quale le famiglie senza denaro, con la difficoltà di arrivare a fine mese, non sanno come muoversi. Per le imprese invece la principale difficoltà è nell'accesso al credito, e nel ricevere i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, queste ultime spesso bloccate dal patto di stabilità.

“Per mesi, soprattutto all'inizio del 2011 fra febbraio e luglio, siamo state una delle poche banche a Siracusa a deliberare nuovo credito. Il 2011 è stato un anno particolare per i grossi Istituti e da noi si sono riversate le richieste di credito”. A parlare è il dott. Enrico Mauri, direttore generale pro tempore della BCC Banca di Siracusa. Un ruolo delicato svolto da una persona che non è nato in questa realtà, visto che Mauri arriva da Carugate (Milano), dove è stato

responsabile di filiale alla locale BCC.

“Non bisogna però pensare che il nostro Istituto abbia accolto tutte le richieste. Abbiamo effettuato una profonda selezione nelle richieste di fidi. Ma l'impressione avuta è che l'intero settore del credito in città è in crisi. Le grosse banche per diversi mesi hanno sospeso nuove erogazioni. È stato chiesto loro di bloccare il credito e aumentare il capitale. Noi abbiamo sostenuto le richieste di nuovo credito fino a quando abbiamo potuto. Noi non possiamo rivolgerci al mercato per proporre lo strumento dell'aumento di capitale”. Un milanese catapultato al Sud, in un momento di grave crisi economica. “Ogni confronto è assolutamente poco significativo e, quindi, ingiusto. L'Italia è unica. Ma la sensazione è che al Nord ci siano flussi di redditi più significativi, al Sud maggiore attenzione ai patrimoni. Sicuramente intorno a Milano c'è una maggiore tensione finanziaria e imprenditoriale. Le famiglie in difficoltà a Siracusa sono sicuramente in proporzione maggiore a quelle del Nord, con la disoccupazione che riguarda quasi i due terzi dei giovani”.

Qualcosa si “muove” in materia di credito agevolato, la Banca di Siracusa ha stipulato un accordo insieme ad altre banche con la Provincia regionale per semplificare gli anticipi sui crediti alle aziende. “È frutto di accordi e convenzioni, anche con i Consorzi fidi. Si pone però un problema: una stima del Sole 24 Ore indica che fra

cinque anni un quinto delle aziende in provincia di Siracusa potrebbe non aver superato la crisi in atto e qualche riflessione si impone anche per le banche. Avverrà una selezione naturale”. Qualcuno per necessità, ma molti altri hanno invece scelto con convinzione la Bcc. “Probabilmente per la semplicità dell’offerta. Il nostro ultimo prodotto, il certificato di deposito Trenetto, punta alla remunerazione: risparmio medio e breve durata, con un rendimento generoso. In un momento in cui l’offerta commerciale delle altre banche è complessa e spesso disorienta il cliente, spesso si complica artificialmente l’offerta commerciale dei prodotti. Come Banca di Credito Cooperativo possiamo ridare fiducia. E si cerca di diffondere un sistema bancario basato proprio sulla fiducia. L’offerta di prodotti finanziari estremamente semplici, in modo trasparente, come la piazza sembrava domandare. Qui in Sicilia la valorizzazione del piccolo risparmio passa anche per il riconoscimento di adeguati tassi di interesse sui libretti di deposito. La carenza cronica di liquidità degli imprenditori si affronta anche con forme elastiche di smobilizzo, instaurando rapporti con la pubblica amministrazione, Confidi e altri operatori, senza trascurare il merito di credito. La semplicità dell’offerta e del contatto commerciale è stata un motivo determinante di successo. In un mondo dove la complessità sembra fare da padrone e schiacciare i più deboli”.

E i numeri danno ragione al sistema cooperativistico. Quasi 70 mila euro di utile netto. Il dato positivo di chiusura esercizio della BCC di Siracusa a quattro anni dalla sua fondazione e a un anno e mezzo dall’inizio del progetto di tuto-

raggio con la BCC di Carugate. Nonostante un contesto economico-finanziario ancora negativo, nonostante le difficoltà del mercato del credito, l’esercizio 2010 ha visto crescere i volumi di raccolta e impieghi rispettivamente dell’11,52% e del 7,99%, a dimostrazione del clima di fiducia verso la BCC da parte del mercato locale. “Una progressiva penetrazione nel tessuto sociale e imprenditoriale siracusano e conferma la validità delle iniziative poste in essere. La Banca di Siracusa è collocata in un territorio orfano di una precedente esperienza di banca popolare (finita in pasto ai grandi gruppi bancari) che di colpo si era trovato con sole banche di rilievo nazionale, con cronica difficoltà ad ascoltarne i fabbisogni. Si è riusciti a filtrare le esigenze del tessuto economico locale”. Condivisione di valori, di esperienze, di persone, di managerialità. Il territorio non sembra però aiutare questa fase di ripresa. “Servono infrastrutture e mentalità imprenditoriale per valorizzare la bellezza del territorio. Ma a Siracusa le persone devono potere restare. La Sicilia Orientale è splendida, ma l’offerta turistica e i servizi connessi non sono ancora all’altezza della domanda che proviene dal contesto. Ad esempio manca un aeroporto: quello di Catania non è sufficiente. Va completata l’autostrada. Di porto si parla già da tempo, i lavori sono appaltati ma sembrano procedere lentamente. Si tratta di fattori che, realizzati altrove, hanno cambiato lo scenario”.

# Ora qualcuno deve pagare

---

**di Salvatore Spadaro**

---

Ci si chiede da più parti come si sia potuto arrivare a tanto: 1.900 miliardi di euro di debiti.

Viene difficile anche pronunciarli, ma sono mil-  
lenovecentomiliardi di euro i debiti che abbiamo  
accumulato dal dopoguerra ad oggi, senza che nes-  
suno si sia mai preoccupato di porre un tampone  
all'emorragia che si è consumata sotto i nostri  
occhi. Vale lo stesso dire che ciascuno di noi  
potrebbe essere chiamato a rimborsare un debito di  
circa 32 mila euro, comprendendo tra i debitori  
anche i bambini nati oggi.

La verità è che piuttosto di investire sull'econo-  
mia turistica, sulle infrastrutture, sulle attività pro-  
duttive, le uniche a garantire economia reale e  
benessere per lungo tempo, è stato più facile ed  
immediato fare i prestigiatori facendo uscire a  
dismisura dal cilindro posti di lavoro nella buro-  
crazia, ad attribuire montagne di pensioni non  
spettanti, ad elargire indennità di disoccupazione  
di comodo, e poi a sostenere tante, ma tante, spese  
pubbliche inutili e gonfiate all'inverosimile.

Cosa volete, era l'industria politica di un tempo  
(sic!). La stessa industria che pagava la riparazione  
di cento metri di strada urbana trenta milioni di lire  
(forse ne sarebbero bastati tre), che pagava una  
siringa per le strutture ospedaliere appena trenta  
mila lire (prezzo di mercato cinquanta lire) o che  
permetteva che si potesse costruire una piccola  
scuola di paese in poco meno di trent'anni, con un  
costo semplicemente di cinquecento volte superio-  
re a quello richiesto. Questo grazie anche alla  
generazione dei giovani sessantottini, figli del  
benessere del dopo guerra e di quei genitori che

conoscevano il duro lavoro delle campagne e la  
miseria, i quali, una volta riscattati dagli studi con-  
seguiti, non hanno esitato a condurre un tenore di  
vita spensierato, non lungimirante e al di sopra  
delle proprie capacità.

Il nostro è stato un modello sociale compiaciuto  
e di compiacenze, dove il sistema dei controlli  
rimane tutt'oggi fiacco perché direttamente coin-  
volto, dove si è sguazzato sulle comodità e nel  
disinteresse collettivo, convinti di poter succhiare  
anche a vantaggio dei propri figli, facendo ricorso  
agli stessi potentati oramai bolliti e fuori corso.

Il nostro è stato un modello economico dove  
nessuno ha avuto l'interesse di esprimere la pro-  
pria creatività, né si è lamentato della mancanza di  
un sistema meritocratico, perché in fondo lo Stato,  
ha fatto lo Stato: chi tirando la giacchetta è riuscito  
a vivere sulle spalle dello Stato, ha brindato al pri-  
vilegio del poco sforzo e del reddito a vita, mentre  
le imprese hanno potuto sguazzare tra gli appalti  
milionari. Questi eccessi hanno reso l'economia  
un circolo vizioso: stipendi, consumi, nascita di  
imprese e piccoli negozi, e così a giro. Tutto que-  
sto in cambio di potere ai politici, che hanno ali-  
mentato l'allegria compagnia stampando debiti  
(titoli di stato).

Non bisognava essere economisti di lungo corso,  
per prevedere che prima o poi sarebbe stato neces-  
sario prendere delle decisioni di senso opposto:  
ridurre gli sprechi, riformare la pubblica ammini-  
strazione, la sanità, la previdenza, gli enti locali, il  
fisco e la POLITICA. Ma i governi che si sono suc-  
ceduti, tra moralisti, cultori dell'etica e della lega-  
lità, liberali, laici e cattolici, imprenditori, partigiani  
e cavalieri al merito, pur di garantirsi l'elettorato,  
hanno dimostrato di non avere niente sotto il vestito.

Ora ci si chiede se questa gente “sperta”, presa nel sonno e nell’ozio dall’emergenza economiche planetarie, sarà in grado in pochi mesi a farci uscire dal guado, non essendoci riuscita nei sessant’anni che hanno avuto a disposizione.

Ci si chiede poi chi dovrà pagare questi debiti. Ancora una volta si fa il giochetto di contrapporre le diverse classi sociali: i dipendenti e i pensionati, contro i lavoratori autonomi. Questa è una meschinità, perché non si pensa dapprima a bloccare con coraggio l’emorragia degli sprechi e dei esorbitanti costi della macchina dello Stato? Si grida al tassare i ricchi. Ma anche questo è da meschini, perché i ricchi non hanno colpa di essere tali. Chiunque ha il diritto lecitamente e con la propria intelligenza di condurre una vita agiata. Piuttosto bisogna far pagare i ricchi e i poveri che non hanno mai pagato. Ma lo Stato, ammettiamolo, non è in grado, di scovare questi cittadini furbi nonostante possa contare su 5 milioni di dipendenti.

Di fronte a questo scenario, sul quale sembra cogliersi una maggiore consapevolezza nell’opinione pubblica, una soluzione immediata, che potrebbe dare fiducia ai mercati sul carattere degli italiani, potrebbe essere quella di virare in senso opposto alla direzione che ha generato il debito: trasferire ricchezza dal privato al pubblico. E’ vero, infatti, che abbiamo il debito più alto del mondo, ma è anche vero che le nostre famiglie hanno una ricchezza quattro volte superiore al debito (8.600 miliardi di euro di patrimonio). Basterebbe, seppur spiacevolmente, introdurre un contributo su questa ricchezza, anche pari al 2%, per avere subito 200 miliardi di euro da abbattere dal debito, senza perciò fare le figuracce che abbiamo fatto a livello internazionale nello stilare manovre anticrisi ridicole e da quattro soldi.

Che piaccia o no, ora qualcuno dovrà pur pagare!



# Le agevolazioni in favore di micro, piccole e medie imprese in possesso di solidità finanziaria ed affidabilità economica

di Salvatore Amore

La Regione Siciliana ha pubblicato sulla GURS n. 42 del 07 ottobre 2011 il Bando per l'erogazione di incentivi in favore di micro, piccole e medie imprese in possesso di solidità finanziaria ed affidabilità economica, secondo quanto previsto dall'art. 1 dall'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.23 e in attuazione delle linee d'intervento 5.1.3.1, 5.1.3.2 e 5.1.3.5 del PO FESR 2007/2013.

## BENEFICIARI.

Possono beneficiare dei contributi le imprese che, alla data di presentazione della domanda, presentino tutti i seguenti requisiti:

- a) siano micro, piccole o medie imprese in conformità alla vigente disciplina comunitaria
- b) siano state operanti negli ultimi tre anni (sono considerate tali le imprese che, per ciascuno degli ultimi tre bilanci approvati o delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate alla predetta data, evidenzino un valore dei ricavi da vendite e/o prestazioni di servizi maggiore di zero);
- c) presentino, con riferimento ai predetti tre bilanci/dichiarazioni, una somma algebrica dei relativi risultati d'esercizio maggiore di zero, ovvero una media positiva delle variazioni del valore dei ricavi da vendite e/o prestazioni di servizi registrato in ciascuno negli ultimi due esercizi rispetto al precedente;
- d) siano già iscritte nel Registro delle imprese e,

quelle di servizi, costituite sotto forma di società regolari;

- e) non rientrino tra le imprese in difficoltà, così come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

## Settori di attività

Sono ammissibili le imprese operanti nei settori estrattivo, manifatturiero e dei servizi. Sono altresì ammissibili di ricerca e sviluppo, istruzione prescolastica, strutture di assistenza per anziani e disabili, asili nido e ludoteche. Per maggiori dettagli si invita a consultare l'allegato 1 del Bando, che riporta il dettaglio dei codici Ateco delle attività ammissibili.

## MISURA DELL'AGEVOLAZIONE.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalle normative comunitarie in tema di aiuti di stato, e prevedono:

- a) **contributo a fondo perduto;**
- b) **finanziamento agevolato;**
- c) **contributo in conto interessi.**

A titolo esemplificativo, per le piccole imprese è previsto un contributo in conto impianti pari al 50% delle spese di investimento o, in alternativa, un finanziamento agevolato pari al 75% delle spese di investimento.

Per accedere alle agevolazioni è necessario prevedere un apporto di mezzi finanziari propri pari ad almeno il 25% degli investimenti ammissibili.

**Il valore massimo dell'agevolazione concedibile è pari ad euro 2.000.000,00.**

## SPESE AMMISSIBILI

Possono concorrere all'assegnazione delle agevolazioni i programmi di investimento che, a seguito dell'istruttoria, comportino spese complessivamente ammissibili **non inferiori a 250.000,00 euro**, per le attività di cui alle sezioni B - attività di estrazione di minerali da cava e miniere e C - attività manifatturiere (classificazione attività economiche ISTAT 2007), e **non inferiori a 100.000,00 euro** per le altre attività ammissibili.

Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti **spese per investimenti** relative all'acquisto diretto o all'acquisizione mediante locazione finanziaria relative a: spese di progettazione, suolo aziendale, immobili, macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, programmi informatici, brevetti.

Il programma di investimenti da agevolare può riguardare la realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento o la rilocalizzazione di impianti produttivi esistenti, la diversificazione di un impianto produttivo esistente mediante prodotti/servizi nuovi aggiuntivi ovvero il cambiamento fondamentale del processo produttivo di un impianto esistente.

## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di agevolazioni deve essere redatta compilando l'apposito Modulo esclusivamente tramite lo specifico software predisposto dalla Regione, insieme alla Scheda Tecnica e Businessplan **entro 90 giorni dalla pubblicazione del Bando**.

Ricevuta la domanda, il *Gestore Concessionario*, individuato in *Sviluppo Italia Sicilia*, provvede ad istruire la domanda.

La concessione delle agevolazioni avviene secondo la posizione assunta dai programmi in

specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente dal primo fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

La posizione di ciascun programma nelle suddette graduatorie è determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori:

1. combinazione prescelta tra le tipologie di agevolazioni disponibili;
2. punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità riguardanti i settori di attività, la tipologia di programma e l'ubicazione;
3. rapporto tra spese ammissibili relative a progettazioni, macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici e brevetti e il totale delle spese ammissibili;
4. rapporto tra la variazione complessiva dell'occupazione di tutte le unità locali dell'impresa richiedente ubicate nel territorio della regione Sicilia registrata negli ultimi due anni solari ed il valore in milioni di euro dell'agevolazione complessivamente concedibile.
5. incidenza percentuale sul fatturato delle spese per brevetti e ricerca e sviluppo nell'ultimo triennio come risultante dai tre bilanci o dalle tre dichiarazioni dei redditi.

Sono previste delle maggiorazioni nei punteggi (cumulabili fra loro) nel caso in cui:

- l'impresa appartenga ad un distretto produttivo, industriale o agricolo;
- l'impresa sia ubicata all'interno di agglomerati industriali o aree attrezzate;
- l'impresa opera nel settore di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- l'impresa sia uno spin-off da ricerca;
- l'attività di impresa riguardi lo sviluppo di brevetti già di proprietà dei soci;
- l'impresa abbia stipulato convenzioni con Università ed Enti pubblici di ricerca;
- l'impresa sia in possesso di del sistema di certificazione ambientale EMAS.

# Disciplina CFC e Società controllate localizzate in Stati o territori non “Black list”

di Giovanni Musso

Lo scopo della normativa sulle CFC (controlled foreign companies) è quello di imputare in capo a soggetti residenti in Italia, in proporzione alle partecipazioni detenute, i redditi prodotti dai soggetti esteri da loro partecipati, localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata a prescindere dalla effettiva distribuzione dei redditi stessi.

Il decreto n.78/2009, ha modificato l'art.167 e 168 del TUIR a partire dal periodo di imposta successivo al 2009, in materia di società controllate estere estendendo, in linea con l'obiettivo principale della lotta all'evasione ed alla elusione internazionale, la disciplina anche alle controllate residenti o domiciliate in paesi diversi da quelli "black list". In particolare, la nuova versione dell'art 167 comma 8bis, prevede che il regime CFC debba applicarsi anche alle società controllate estere non residenti o domiciliate in paesi black list qualora ricorrono congiuntamente due condizioni:

- a) Siano assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia.
- b) Hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Un dato degno di nota, è che la disciplina pre-

vista dal comma 8 bis non viene estesa alle società collegate estere in forza di quanto disposto dall'art. 168 comma 1 del TUIR.

La circolare 51/E del 6/10/2010, precisa che la verifica delle due condizioni deve essere effettuata in ogni esercizio dal contribuente che dovrà conservare la documentazione relativa ai fini di eventuali controlli. In riferimento alla condizione di cui al punto a) il confronto tra tassazione effettiva estera e quella interna va effettuato considerando esclusivamente le imposte sul reddito, facendo riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con lo Stato estero, ed escludendo in ogni caso l'irap.

In mancanza di Convenzione tra l'Italia e lo Stato estero, l'imposta, da considerare, sul fronte interno, è unicamente l' IRES e sue eventuali addizionali, mentre all'estero occorre considerare le corrispondenti imposte sul reddito a prescindere dall'ente riscossore(es. imposte sul reddito federali, statali ecc.)

Per quanto riguarda la condizione di cui al punto b), particolare attenzione va rivolta ai servizi infragruppo. In pratica, si tratta di società controllate estere che effettuano alcune fasi della produzione o servizi amministrativi finanziari, contabili, legali a favore delle società del gruppo. Queste attività, considerate servizi intercompany, devono essere comprese nel calcolo della soglia del 50%.

La circolare n. 28/E del 21/06/2011, chiarisce che le attività di compravendita di merci e prodotti finiti effettuate dalla società estera controllata a favore di società del gruppo, anche se non rientranti da un punto di vista normativo tra le prestazioni di servizi, devono essere incluse nel calcolo della soglia prevista dal comma 8 bis lettera b) dell'art.167 del TUIR.

Il comma 8-ter dell'art.167 del TUIR prevede che, se ricorrono contemporaneamente le suddette

condizioni, la società italiana, per poter disapplicare la disciplina del comma 8 bis, deve dimostrare che l'insediamento all'estero non rappresenta una "costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale," proponendo un interpello all'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale per la normativa ed il contenzioso per il tramite della Direzione regionale competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del socio controllante. E' evidente che il contribuente non è obbligato a presentare l'interpello se non ricorrono entrambe le suddette condizioni.

La circolare n.51/E del 2010 dell'Agenzia delle Entrate, mette in evidenza che la dimostrazione richiesta è uguale nella sostanza a quella necessaria ai fini della prima esimenti prevista nel comma 5 lett.a dell'art.167 del TUIR ed ha chiarito che, per dimostrare la non artificiosità della struttura estera, occorre che non si verifichino le condizioni previste nella Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sul coordinamento delle norme sulle società estere controllate e sulla sottocapitalizzazione, dell'8 Giugno 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C156 del 16/06/2010.

La suddetta risoluzione contiene un elenco non esaustivo di indicatori dell'artificiosità della struttura estera:

- *“l'insufficienza di motivi economici o commerciali validi per l'attribuzione degli utili, che pertanto non rispecchia la realtà economica;*
- *la costituzione non risponde essenzialmente a una società reale intesa a svolgere attività economiche effettive;*
- *non esiste alcuna correlazione proporzionale tra le attività apparentemente svolta dalla CFC e la misura in cui tale società esiste fiscalmente in termini di locali, personale e attrezzature;*
- *la società non residente è sovracapitalizzata: dispone di un capitale nettamente superiore a quello di cui ha bisogno per svolgere un'attività;*

- *Il contribuente ha concluso transazioni prive di realtà economica, aventi poca o nessuna finalità commerciale o che potrebbero essere contrarie agli interessi commerciali generali se non fossero state concluse ai fini di evasione fiscale.*

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate in coerenza con la Corte di Giustizia UE e con la Commissione Europea (sentenza cd cadbury - schwepees del 10 Dicembre 2007), ha affermato che la disponibilità in loco da parte della controllata estera di locali, personale e attrezzature non è sufficiente per dimostrare l'attività commerciale dichiarata ed il radicamento della società nel territorio estero, ma è necessario provare l'idoneità della struttura estera allo svolgimento dell'attività dichiarata e l'autonomia gestionale della controllata estera.

L'interpello deve essere presentato, pena la sua inammissibilità, in tempo utile e quindi almeno 120 giorni prima della scadenza della dichiarazione dei redditi Mod. Unico. La risposta all'interpello disapplicativo non ha carattere vincolante e pertanto il contribuente ha la facoltà di poter dimostrare in sede di accertamento o in sede di contenzioso, che sussistono le condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC. E' importante sottolineare, che se il giudice tributario non dovesse accogliere la difesa del soggetto controllante, quest'ultimo dovrà pagare oltre alle imposte non versate anche gli interessi e le sanzioni. Nel caso in cui il contribuente non presenta l'istanza, ove obbligatoria, verranno applicate le sanzioni massime previste per legge, qualora in sede di accertamento l'Amministrazione finanziaria rilevi, che sulla base della documentazione in possesso del contribuente, l'insussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione della disciplina, oggetto dell'interpello obbligatorio. Infine, si ricorda che il parere all'interpello disapplicativo sarà valido anche negli esercizi successivi a quello di presentazione a condizione che non siano intervenute variazioni nei presupposti descritti nell'istanza.

*Contributo unificato, contenuto obbligatorio del ricorso e nota di iscrizione a ruolo*

## Le ultime novità del processo tributario

di Massimo Conigliaro

Dal 7 luglio 2011 il contributo unificato ha fatto il suo ingresso anche nel processo tributario.

L'art. 37, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 è intervenuto a modificare il D.P.R. 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia) prevedendo anche per il processo tributario il pagamento del contributo unificato già previsto per il rito civile e per quello amministrativo.

La Giustizia Tributaria perde così quella caratteristica di economicità che l'aveva caratterizzata sino ad oggi: con poche marche da bollo (una da € 14,62 ogni cento righe) ed un paio di notifiche (una decina di euro), il contribuente poteva presentare ricorso ed affidare la propria controversia alla valutazione di un giudice. Oggi, già per le liti di valore superiore a 5000 Euro, il costo complessivo è sicuramente superiore al passato.

### Entità del contributo unificato.

In base alle nuove disposizioni (art. 13, comma 6-quater, D.P.R. 115/2002), per il ricorso principale, per quello incidentale e per quello che introduce motivi aggiunti la parte contribuente è tenuta a pagare il contributo unificato nella seguente misura:

a) € <b>30,00</b> per controversie sino a € 2.582,28	a € 2.582,28
b) € <b>60,00</b> da € 2.582,29 a € 5.000,00	a € 5.000,00
c) € <b>120,00</b> da € 5.000,01 a € 25.000,00 e liti di valore indeterminato	a € 25.000,00
d) € <b>250,00</b> da € 25.000,01 a € 75.000,00	a € 75.000,00
e) € <b>500,00</b> da € 75.000,01 a € 200.000,00	a € 200.000,00
f) € <b>1.500,00</b> oltre € 200.000,01	

Il valore della lite è determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del D. Lgs. 546/92, tenendo

conto delle sole imposte per gli atti che contengono anche interessi e sanzioni; nel caso di atti contenenti soltanto sanzioni, il valore della lite è dato dalla sommatoria delle stesse.

Tale valore deve risultare, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 14 del D.P.R. 115/2002, da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nelle ipotesi di prenotazione a debito; in caso di carenza di tale dichiarazione si applica lo scaglione massimo del contributo unificato (€ 1.500,00).

Detta previsione è stata inserita dalla lettera c) del comma 35-bis dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i ricorsi notificati a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, ossia notificati dal 17 settembre 2011. Diversamente, per i ricorsi notificati precedentemente alla suddetta data e che non contengono la dichiarazione del valore della lite, non può applicarsi alcuna maggiorazione del contributo unificato, attesa la mancanza di una specifica norma vigente nel Testo Unico delle Spese di Giustizia al momento dell'entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011.

I segretari di sezione delle Commissioni Tributarie, così come precisato dapprima dalla nota n. 11350 del 7 luglio 2011 della Direzione della Giustizia del Ministero dell'Economia e delle Finanze e quindi dalla Circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011, sono tenuti al controllo in ordine alla dichiarazione del valore ed al pagamento del contributo. L'indicazione del valore deve risultare anche nei ricorsi introdotti dagli enti impositori, ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato<sup>1</sup>. È opportuno precisare che l'omessa dichiarazione

<sup>1</sup> La giurisprudenza ha chiarito che la dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo (Cass. civ., Sez. III, Ord. 15.2.2011 n. 3769).

del valore della controversia nelle conclusioni del ricorso costituisce una mera irregolarità fiscale, che non comporta alcun effetto processuale né improcedibilità o nullità della domanda (cfr. Cass. civ., II Sez., sentenza 12.4.2006 n. 8555).

Nella prassi operativa si provvederà al pagamento del contributo che si ritiene applicabile al caso in questione, salvo poi integrarlo in caso di contestazione. Eventuali controversie in materia di contributo unificato sono devolute alla cognizione del giudice tributario, così come chiarito di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 9840 del 5 maggio 2011 ud. del 1° febbraio 2011, Pres. e Rel. Vittoria).

Le nuove disposizioni si applicano ai ricorsi notificati a partire dal **7 luglio 2011**, ovvero sia dal giorno di entrata in vigore del D.L. 98/2001. Contestualmente è stato abrogato l'art. 260 del D.P.R. 115/2002 che disciplinava l'applicazione dell'imposta di bollo sui ricorsi tributari.

È da rilevare che i ricorsi in appello, se notificati dal 7 luglio 2011 in poi, scontano il contributo unificato così come gli appelli incidentali, in relazione all'entità delle domande spiegate con l'impugnazione incidentale.

Nei casi di sentenze di parziale accoglimento del ricorso, la quantificazione del valore della lite, ai fini del pagamento del contributo unificato, va fatta tenendo conto esclusivamente degli importi in contestazione e non anche di quelli oggetto di parziale accoglimento.

Come precisato anche dalla Circolare 1/DF del 21.9.2011, le controversie inerenti le operazioni catastali (intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni, ripartizione dell'estimo tra compossessori, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale), si configurano di valore indeterminabile. Ulteriore ipotesi di valore indeterminabile della controversia, è identificabile nell'impugnazione del provvedimento di cancellazione o di diniego di iscrizione all'anagrafe delle Onlus di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Si considerano di **valore indeterminabile** le liti concernenti:

- le operazioni catastali
- cancellazione/diniego anagrafe Onlus

Il Contributo Unificato non è dovuto per i seguenti atti:

- istanze di sospensione ex art 47 D. Lgs. 546/92 nonché di sentenze impugnate per Cassazione;
- istanze correzione errore materiale sentenza
- riassunzione processo sospeso o interrotto ex art. 39/546
- istanze regolamento preventivo di giurisdizione
- istanza per la chiamata del terzo

#### Modalità di pagamento

L'art. 192 del D.P.R. 115/2002 prevede la possibilità di pagare il contributo unificato mediante:

- versamento, anche telematico, ai concessionari utilizzando il modello F23, codice tributo 941-T;
- versamento presso gli uffici postali utilizzando il conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato competente per provincia;
- versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

La modalità più diffusa per il pagamento del contributo unificato nelle cause civili o amministrative è da tempo quella di recarsi presso un tabaccaio e richiedere una marca dal bollo del valore pari al contributo dovuto.

Tale marca andrà poi apposta nell'apposito spazio previsto della nuova **nota di iscrizione a ruolo** da allegare al ricorso depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi del novellato art. 22, comma 1, del D. Lgs. 546/92; diversamente si allegnerà la ricevuta del pagamento mediante F23 o bollettino postale.

Non andrà più apposta alcuna ulteriore marca per la procura alle liti ovvero su memorie illustrati-

ve, istanze di trattazione in pubblica udienza, istanze di rinvio, brevi repliche, istanze di sospensione cautelare, ecc., in quanto il contributo unificato assolve alle imposte di bollo dovute per l'intero grado del giudizio.

Le ordinarie marche da bollo da 14,62 continueranno ad essere applicate per memorie, istanze ed altri atti relativi a controversie incardinate fino al 6 luglio 2011.

### Sanzioni

Il mancato o carente pagamento del contributo unificato non dà luogo ad alcuna sanzione processuale, ma comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

L'art. 16 del D.P.R. 115/2002 dispone che in caso di omesso o carente versamento si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico dell'Imposta di Registro, ed in particolare l'art. 71 del D.P.R. 131/86, che prevede una sanzione dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta dovuta, oltre agli interessi al saggio legale.

L'ufficio incaricato alla gestione delle attività connesse è quello "presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato" (art. 247 D.P.R. 115/2002) e, dunque, quello di segreteria delle Commissioni Tributarie.

Nei casi previsti, l'ufficio notifica alla parte, nel domicilio eletto, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'art. 13, con espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro un mese si procederà all'iscrizione a ruolo, con successiva e separata irrogazione della sanzione, la cui entità tiene conto del combinato disposto degli articoli 7 e 16, comma 3, del D. Lgs. 472/1997 ed è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del Contributo Unificato.

La sanzione sarà pari a:

- 33% dell'importo dovuto e non versato, in caso di pagamento oltre 30 giorni ed entro 60 dalla notifica dell'invito;

- 150% dell'importo dovuto e non versato, in caso di pagamento oltre 60 e fino a 90 giorni dalla notifica dell'invito al pagamento;
- 200% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene oltre 90 giorni o non viene effettuato del tutto.

Decorsi inutilmente i termini sopra indicati, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo della sanzione. In caso di pagamento, invece, la ricevuta va depositata entro i successivi dieci giorni presso la Commissione Tributaria (cfr. art. 248 D.P.R. 115/2002).

### Nuovo contenuto obbligatorio del ricorso

Le norme in tema di contributo unificato riverberano effetti anche sul contenuto del ricorso tributario, prevedendo nuovi elementi da indicare nell'atto introduttivo del giudizio, la cui inosservanza è sanzionata in via amministrativa.

Il nuovo comma 3-bis dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 prevede l'aumento della metà del contributo unificato nel caso in cui il difensore ometta di indicare:

- il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- il proprio numero di fax;
- il codice fiscale della parte contribuente.

L'eventuale inosservanza non produce effetti processuali, ma l'irrogazione di una sanzione amministrativa. Si tratta di disposizioni che vanno nella direzione dell'auspicata informatizzazione del processo, che dovrebbe in un futuro eliminare le comunicazioni cartacee e privilegiare quelle a mezzo posta elettronica certificata.

Occorre piacevolmente prendere atto che la Circolare 1/DF del 21.9.2011, nel caso di mancata indicazione nel ricorso della PEC del difensore o del codice fiscale della parte, prevede che:

- la maggiorazione del contributo si applica solo al grado di giudizio al quale si riferisce l'inaidempimento e non anche ai successivi;
- la violazione può essere sanata tempestiva-

- mente dalla parte, previa richiesta “anche informale” della Segreteria della Commissione Tributaria competente;
- che l’obbligo di indicare la PEC non si estende alla parte che sta in giudizio personalmente (che invece deve indicare il proprio codice fiscale).

### La Nota di Iscrizione a Ruolo

Il legislatore è intervenuto altresì con la previsione a regime della Nota di Iscrizione a Ruolo, documento collegato al contributo unificato che integra e sostituisce la Nota di Deposito. Il novellato art. 22, comma 1, del D. Lgs 546/92 prevede che al momento della costituzione in giudizio il ricorrente deve allegare all’atto introduttivo anche la Nota di Iscrizione a Ruolo.

Se fino ad oggi la previsione della nota di deposito da allegare ai ricorsi in Commissione Tributaria non era disciplinata dal rito, adesso viene codificata la produzione della nuova Nota di Iscrizione a Ruolo al momento della costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante in Commissione Tributaria.

La modulistica approvata, disponibile sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), prevede un modello per l’iscrizione a ruolo dei ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale ed uno per la regionale.

In tale documento la parte deve indicare, oltre alle generalità del ricorrente e del resistente (ovvero di appellante e appellato), anche il valore della lite, l’importo del contributo dovuto e deve apporre l’adesivo attestante il pagamento del contributo unificato (se acquistato dal tabaccaio) ovvero la ricevuta del pagamento a mezzo conto corrente postale o modello F23.

Nel modulo relativo al giudizio di primo grado, la parte richiede l’iscrizione della controversia nel Registro Generale dei Ricorsi e dopo aver indicato la Commissione Tributaria competente territorialmente, specifica di quale atto si tratta barrando la relativa casella: ricorso introduttivo, per ottempe-

ranza, per riassunzione, per revocazione, per provvedimenti cautelari o di altro.

Occorre specificare se il ricorso contiene l’istanza di sospensione cautelare, quella di pubblica udienza nonché l’eventuale Reclamo-Mediazione per le liti di valore inferiore ad \_ 20.000 a decorrere dal 1.4.2012.

Bisogna altresì indicare il valore della controversia, l’importo del contributo unificato e la modalità di pagamento dello stesso, specificando altresì – laddove ne ricorra il caso – l’eventuale prenotazione a debito (per le pubbliche amministrazioni) o il gratuito patrocinio.

Il modulo prevede quindi l’indicazione dei dati del ricorrente e quelli del resistente. Devono essere riportate le generalità di ciascuna delle parti e quelle dei rispettivi difensori oltre alla consueta elezione di domicilio ed all’indirizzo di posta elettronica certificata. Non è prevista invece l’indicazione del numero di fax, che a questo punto andrà riportato soltanto nel ricorso introduttivo o nell’atto di controdeduzioni.

Nell’ultima parte vanno indicati gli estremi dell’atto impugnato (o della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza) nonché la materia oggetto del ricorso. In particolare, per ciascun atto impositivo viene richiesto di segnalare una delle voci relative alle “materie procedurali e una delle voci relative ai tributi, scegliendo quelle maggiormente rappresentative della materia del contendere”, formulazione quanto mai vaga che impone alla parte l’attribuzione di un peso specifico a ciascuno dei rilievi oggetto della controversia. La Nota di Iscrizione a Ruolo prevede quindi un elenco dove barrare la relativa casella. Data e firma completano le sei pagine del modulo.

Informazioni analoghe sono richieste per la Nota relativa all’iscrizione a ruolo in Commissione Tributaria Regionale, con i riferimenti ovviamente al grado di appello.

# Impugnabile in CTP il pignoramento se costituisce il primo atto ritualmente notificato al contribuente

**La Commissione Tributaria Provinciale di Catania**  
**Sesta Sezione**

riunita con l'intervento dei Signori:

**FORZESE Alfio** *Presidente*  
**RAMPELLO Flavio** *Relatore*  
**VERGA Vincenzo** *Giudice*

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

**n. 176 del 31 dicembre 2010, dep. 15 febbraio 2011**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso R.G.R. N. 1078/2010 Co.Vi., rappresentato e difeso come in atti, impugnava il provvedimento di pignoramento presso terzi, disposto dall'agente della riscossione, notificato in data 08.07.2010. Eccepiva in ricorso:

- 1) la mancata o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposte al pignoramento impugnato;
- 2) l'assoluta carenza di motivazione dell'atto esecutivo stesso, nel quale viene omesso qualunque riferimento alla causale del credito;
- 3) la mancata indicazione del responsabile del procedimento;
- 4) la insussistenza del debito riferito alle presupposte cartelle di pagamento n. (...) e n. (...), recanti le imposte derivante dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi presentata rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.

Ha, quindi, chiesto che venga dichiarato nullo il pignoramento impugnato, nonché dichiarata l'intervenuta decadenza della pretesa di imposta relativa alle suddette cartelle esattoriali n. (...) e n. (...), quale conseguenza della omessa notificazione entro il termine di legge delle cartelle stesse.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, con controdeduzioni presentate il 29/10/2010, la quale ha sostanzialmente chiesto il rigetto del ricorso perché l'atto opposto non rientra tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, elencati nell'art. 19 D.Lgs. 546/92, nonché per mancanza di legittimazione processuale a resistere in capo all'Agenzia stessa.

Non si è costituito, quantunque regolarmente citato, l'Agente della riscossione Serit Sicilia s.p.a.

All'odierna udienza, la Commissione, sentite le parti, dopo avere accolto la richiesta di sospensione all'udienza del 19/11/2010, poneva in decisione il ricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è accolto.

Va, preliminarmente, affermata la giurisdizione e la competenza di questa Commissione, stante che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 546 del 1992, restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardante gli atti della esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento.

Nella fattispecie, poiché il ricorrente lamenta proprio la mancata notifica di detta cartella, trova applicazione l'art. 19 comma 3 stesso D.Lgs., secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

È noto, al riguardo, l'insegnamento della Suprema Corte, la quale ha statuito che in tema di contenzioso tributario "l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che

in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001" (Cass. civ., 25/2/2009, n. 4513).

Il predetto principio di diritto corrisponde, peraltro, alla ragionevolezza del sistema normativo, in quanto diversamente opinando si priverebbe il contribuente della tutela della giurisdizione tributaria nei casi di omissione o irregolare notificazione della cartella di pagamento.

Ciò, in quanto l'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, stabilisce (ma solo per le entrate aventi carattere tributario) che non sono ammesse dinanzi al giudice ordinario (dell'esecuzione) le opposizioni relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

Inammissibilità che non sussiste, invece, per le entrate non aventi carattere tributario, giusta il disposto dell'art. 29 del D.Lgs. n. 46 del 1999 (dal titolo appunto "garanzie giurisdizionali per le entrate non devolute alle commissioni tributarie"), secondo cui alle dette entrate "non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602" (conforme: Cass. civ., sez. unite, 12/6/2009 n. 10849).

Sicché, inequivocabilmente si deduce che, ove in assenza di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (relativa a credito di imposta), il contribuente venisse privato della possibilità di impugnare dinanzi al giudice tributario il successivo atto esecutivo promosso dall'esattore, per vizi relativi alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo (costituito dalla cartella stessa), non potendo per tali vizi adire il giudice ordinario, l'esecutato rimarrebbe privato di ogni garanzia giurisdizionale.

Ciò che è costituzionalmente incongruo.

Si richiamano, al riguardo, le statuizioni della Corte Costituzionale, che ribadiscono la necessità di interpretazione costituzionalmente adeguata della disciplina processuale tributaria (sent. 255/2010, ord. 217/2010).

Nel merito, osserva il Collegio che l'atto impugnato è privo di due elementi essenziali: la specifica dei motivi di credito, e l'indicazione del tipo di

documento in forza del quale viene promossa l'azione esattoriale.

Ciò, in violazione dell'art. 7 della L. 27/7/2000, n. 212, dell'art. 3 della L. 7/8/1990 n. 241, e dell'art. 543 c.p.c.

Osserva, altresì, il Collegio che, come da estratti ruolo prodotti dal ricorrente, nell'atto di pignoramento opposto è compresa la pretesa per tributi derivanti dalla liquidazione (ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) della dichiarazione annuale dei redditi presentata con mod. unico per gli anni 2002 e 2005, il cui termine decadenziale previsto per la notifica delle relative cartelle [n. (...) e n. (...)] è scaduto rispettivamente il 31/12/2004 (ai sensi dell'art. 36, lett. "a" D.Lgs. 46/1999) ed il 31/12/2009 (ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/1973).

Tali risultanze non vengono contrastate nell'atto di costituzione dell'Agenzia delle Entrate.

Allo stesso modo nulla viene controdedotto, sia dall'Agenzia che dalla Serit Sicilia S.p.A. (che non si è costituita in giudizio), in ordine alla eccezione del ricorrente circa la omessa notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato.

Ne deriva, in conclusione, che la procedura esecutiva avviata dalla Serit Sicilia è del tutto illegittima per mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte all'atto di pignoramento impugnato, ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602 del 1973, è altresì nullo il pignoramento stesso per mancanza degli elementi essenziali, e non sussiste il debito recato dalle cartelle di pagamento n. (...) e n. (...), per maturata decadenza ex artt. 36 D.Lgs. n. 46 del 1999 e art. 25 D.P.R. 602 del 1973.

#### P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato pignoramento presso terzi, nonché i crediti di imposta iscritti a ruolo con le cartelle di pagamento n. (...) e n. (...). Spese compensate. Catania il 31 gennaio 2011.

# Antieconomicità mero indizio: nullo l'accertamento senza riscontri probatori

**La Commissione Tributaria Provinciale di  
Siracusa - Seconda Sezione**

riunita con l'intervento dei Signori:

**TAMBURINI Giuseppe** *Presidente*  
**VALENTI Michele** *Relatore*  
**BRANCATI Ernesto** *Giudice*

ha emesso la seguente

## **SENTENZA**

**n. 324 del 27 luglio 2011, (ud. 6 luglio 2011)**

Con ricorso notificato il 22/7/2010 e depositato il 30/7/2010 il Sig. (...) nella qualità di legale rappresentante della (...) S.r.l. si oppone all'avviso di accertamento notificato il 25/5/2010 con il quale l'AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di SIRACUSA, ha rettificato la dichiarazione presentata dalla società per l'anno 2006, ritenendo che evidenzi una situazione economica irragionevole, provvedendo al recupero delle imposte IRES, IRAP, IVA e irrogando sanzioni per complessivi Euro 187.718,05.

Eccepisce la società ricorrente la nullità dell'atto impugnato per carenza dei presupposti di cui all'art. 39 DPR 600/1973, nonché carenza di motivazione e mancato riscontro della situazione oggettiva del contribuente.

Chiede di dichiarare nullo l'atto impugnato o di annullarlo con vittoria di spese.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni del 19/10/2010, depositate il 26/10/2010, difendendo il proprio operato, contestando l'eccezione di violazione dell'art. 39 del DPR 600/1973 ritenendo l'accertamento giustificato dalla gestione antieconomica, rappresentata dai risultati di esercizio del periodo 2004/2008 in perdita o con un utile irrisorio, sostenendo che è assolutamente inverosimile che la società risulti in perdita costante o realizzi un utile di esercizio irrisorio, citando numerosa giurisprudenza della Cassazione a supporto del suo operato.

Afferma che le presunzioni poste a base dell'accertamento sono senza dubbio "gravi, precise e concordanti", così come chiesto dalla normativa in vigore, e che si possa procedere alla rettifica della dichiarazione secondo il metodo presuntivo, senza riscontro analitico della documentazione, restando a carico del contribuente la prova contraria per vincere detta presunzione, per cui ritiene che sia infondata anche l'eccezione relativa al mancato riscontro della situazione oggettiva.

Chiede che sia rigettato il ricorso e si oppone alla richiesta di sospensione cautelare, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Con istanza del 18/1/2011 parte ricorrente chiede la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 47, terzo comma, del D.Lgs. 546/1992, della cartella di pagamento di Euro 55,541,29 pervenuta nelle more del giudizio; la sospensione viene accordata con Decreto Presidenziale del 6/2/2011, con rinvio alla seduta del 6/7/2011 per la trattazione del merito.

All'udienza pubblica del 6 luglio 2011, presenti le parti, il ricorso viene discusso e posto in riserva. Successivamente la Commissione scioglie la riserva e decide il ricorso come in dispositivo.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Collegio ritiene fondate le argomentazioni di parte ricorrente, per cui il ricorso deve essere accolto.

Infatti, l'Ufficio, prendendo a base delle sue argomentazioni una situazione economica ritenuta "irragionevole", senza compiere una approfondita verifica della gestione aziendale, ha ritenuto di potere affermare che dall'esame della dichiarazione si poteva desumere "una gestione aziendale antieconomica", che valeva "a togliere attendibilità alle scritture contabili nel loro complesso", legittimandolo a determinare i ricavi e il reddito in via induttiva, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 600/1973, ignorando che poteva ricorrere a tale metodo di rettifica solo in presenza dei presupposti, vincolanti e tassa-

tivi, specificamente indicati nell'articolo in parola, di cui non vi è traccia nell'avviso impugnato e nelle successive controdeduzioni, che ribadiscono il diritto dell'Ufficio a procedere alla rettifica senza riscontro analitico della documentazione.

In altre parole, l'Ufficio ha fatto ricorso ad una rettifica priva di riscontri probatori, perché tali non possono essere i modesti risultati di esercizio dell'impresa, che avrebbero potuto costituire, semmai, l'indizio di una probabile evasione fiscale, che avrebbe autorizzato l'Ente impostore ad effettuare una verifica della contabilità e della gestione aziendale alla ricerca di prove.

Restano assorbite le altre questioni sollevate dalle parti.

Ritenendo che sussistano le eccezionali ragioni prescritte dall'articolo 92 del C.P.C., vista la controvertibilità delle argomentazioni delle parti, il Collegio decide la compensazione delle spese di giudizio.

#### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

#### **Commento**

*L'ufficio impositore non può desumere dalla "gestione aziendale antieconomica" l'inattendibilità delle "scritture contabili nel loro complesso" e, per l'effetto, determinare i ricavi in via induttiva, ai sensi dell'art. 39 del DPR 600/73. È quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con la sentenza che si annota, con la quale ha accolto il ricorso di una società che si era vista recapitare una rettifica del reddito sulla base dei soli dati dichiarati, ritenuti modesti, e non in linea con l'obiettivo di "massimizzare i profitti", insito in ogni attività imprenditoriale. Un avviso di accertamento "automatico" basato sulla elaborazione di alcuni dati presenti nella dichiarazione del contribuente, senza alcun riscontro della situazione effettiva né delle condizioni dell'attività svolta. I giudici tributari, però, hanno censurato tale comportamento dell'Agenzia delle Entrate ed annullato integralmente l'avviso di accertamento.*

*Nel caso affrontato dai giudici siracusani, l'ufficio impositore aveva rilevato dal modello Unico 2007 alcuni dati della dichiarazione dei redditi di una s.r.l. desumendone una "situazione economica-*

*mente irragionevole"; aggiungeva che la situazione di antieconomicità "cristallizzata nel corso degli anni successivi" valeva a togliere attendibilità alle scritture contabili nel loro complesso, con ciò legittimando l'ufficio all'accertamento induttivo. Applicava quindi una percentuale di incidenza dei costi di diretta imputazione sui ricavi complessivi del 60% - percentuale rilevata da imprese che operano nel settore in condizioni di una normale gestione economica nonché da dati, notizie ed informazioni presenti presso l'A.T. o comunque in possesso dell'ufficio - ed accertava maggiori ricavi per € 173 mila euro (a fronte dei 370 mila dichiarati). Presumeva infine la distribuzione degli utili ai soci, emettendo i relativi avvisi di accertamento in capo alle persone fisiche. L'azienda, operante nel settore della vendita di centraline telefoniche, eccettuata che tale assunto era infondato e privo di supporto probatorio, mancando quei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la legge impone per far assurgere le presunzioni al rango di prove. Evidenziava la carenza di motivazione dell'accertamento ed il fatto che le presunzioni dell'ufficio impositore fossero prive di supporto probatorio oltre che attinenza con la realtà economica locale; rilevava infine che non era dato di sapere quali fossero le imprese operanti nel settore con i margini ipotizzati dall'ufficio.*

*I giudici siracusani hanno accolto la tesi del contribuente, precisando che una gestione aziendale "antieconomica" può costituire soltanto un indizio di evasione, che senza altri elementi, gravi e convergenti, non è idonea a provare l'esistenza di maggiori redditi.*

*In conclusione, è possibile affermare che l'antieconomicità è una metodologia di rideterminazione induttiva del reddito che, pur avendo incontrato il conforto della giurisprudenza di Cassazione, mostra tutti i suoi limiti allorché omette di fornire una adeguata e convincente motivazione ovvero trascura di indicare il percorso logico-giuridico per giungere a tale conclusione. E quando le affermazioni dell'ufficio rimangono prive di riscontro, le presunzioni non risultano supportate dai requisiti di precisione, gravità e concordanza che la legge impone al fine di far assurgere le stesse al rango di prova.*

**m.c.**

SALVATORE GERACI

### **Omaggio a Giuseppe Cerboni**

*Il contributo della professione contabile all'Unità d'Italia*

Edizione fuori commercio, Siracusa 2011, pp. 77.

\*\*\*

Le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia sono state arricchite da un originale approfondimento sul ruolo che la professione contabile ha svolto nel percorso della formazione del nuovo Stato unitario.

Un lavoro di ricerca che ha trovato le sue fonti in archivi privati, in quello storico del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e negli atti dei congressi di categoria della seconda metà dell'ottocento. Ne è venuto fuori un interessante pamphlet, di pregiata veste grafica - patrocinato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dall'Ordine di Siracusa, dalla Cassa di Previdenza dei Ragionieri e dall'Associazione Nazionale Commercialisti - nel quale vengono illustrati gli avvenimenti politici dal risorgimento in poi con una nuova e diversa chiave di lettura.

In particolare, il testo si sofferma sugli aspetti della finanza pubblica all'indomani dell'unificazione, evidenziando le intuizioni e la specificità del pensiero di Giuseppe Cerboni, che per primo si rese conto dell'esigenza per l'ente pubblico di considerare non soltanto gli aspetti finanziari dell'atto amministrativo, ma anche quelli economici e patrimoniali.

All'iniziale esigenza di organizzare l'amministrazione dei propri averi, culminata nella "sapiente arte del far di conto", segue il fondamentale problema dell'esercizio del controllo della spesa pubblica. Vengono quindi illustrati gli studi di Bariola, Melis, Masi, Zappa, Antinori, tutti concordi nel ritenere che i capisaldi per la formazione della ragioneria, come scienza applicata all'amministrazione, sono le opere di tre grandi maestri fautori di altrettante scuole di pensiero: quella lombarda di Francesco Villa, quella toscana di Giuseppe Cerboni e quella veneta di Fabio Besta.

Giuseppe Cerboni, originario dell'isola d'Elba dove nacque nel 1827, ha ricoperto nella sua carriera incarichi prestigiosi all'interno delle amministrazioni militari e civili. Nel 1866 pubblica "*Sull'ordinamento della contabilità dello Stato*", una memoria (così dallo stesso definita) nella quale

sottolinea l'importanza della partita doppia come soluzione ai problemi amministrativi e tecnici, facendo emergere i vantaggi dei "conti legislativi" separati da quelli "amministrativi".

Divenuto componente e segretario della Commissione per la riforma della contabilità dello Stato, Cerboni collabora attivamente con un altro ragioniere, il conte Luigi Guglielmo Cambray de Digny, nel frattempo divenuto Ministro delle Finanze, e contribuisce all'elaborazione di importanti testi di legge in tema di unificazione amministrativa e razionalizzazione della spesa pubblica.

Ma è probabilmente la *logismografia*, il metodo al quale deve la sua fama Cerboni. Si tratta di una "nuova teoria applicata al meccanismo dei conti, basata sulla loro personalizzazione che tende a rilevare gli effetti specifici, giuridici, ed economici dei fatti aziendali ed amministrativi", che venne presentata a Roma nel 1872 al *Congresso degli scienziati italiani*. Cerboni diventa quindi Ragioniere Generale dello Stato nel governo Depretis e vede coronati i propri sforzi quando il metodo logismografico viene pubblicamente elogiato dal Capo dell'esecutivo ed applicato alla contabilità dello Stato (fino al 1892).

Il testo illustra quindi le attività dei Congressi Nazionali dei ragionieri della seconda metà dell'ottocento, nel corso dei quali vennero poste le basi per regolamentare l'accesso e l'esercizio della professione dando altresì conto dei confronti, anche serrati, sulle teorie di Cerboni in contrapposizione a quelle di Besta.

In conclusione, bisogna dare atto e plaudire all'impegno dell'autore che ha fornito un importante contributo di conoscenza sul ruolo della professione contabile sin dall'unità d'Italia. Salvatore Geraci, attuale consigliere dell'Ordine di Siracusa e presidente della locale Associazione Commercialisti, è un appassionato della materia e non è nuovo a questi lavori avendo già pubblicato in passato la "Storia dei Ragionieri dalle origini al XX secolo - tra libere professioni e pubbliche istituzioni" (2003) e "Ragionieri, commercialisti e Camere di Commercio" (2004).

Da segnalare infine che il libro, fuori commercio, è stato acquistato da enti, associazioni ed istituti scolastici e l'autore ha deciso di devolvere i proventi a Telethon.

*m.c.*

- € 0 spese mensili
- € carnet assegni compreso
- € addebito utenze rid incluso
- € home banking gratuito
- € 75 operazioni trimestrali allo sportello
- € prestiti e finanziamenti veloci

**NASCE il nuovo conto corrente  
dedicato ai PROFESSIONISTI  
a SPESE 0**

per scoprire gli ulteriori vantaggi ed avere maggiori informazioni rivolgetevi ai nostri consulenti dedicati



**BANCA di SIRACUSA**



V.le Teracati, 172 Siracusa Tel. 0931 415113